

ALLEGATO A al N. 7048

FONDAZIONE EBRAICA MARCHESE CAV. GUGLIELMO DE LEVY

S T A T U T O

Art. 1°) È istituita in Torino, con personalità giuridica, la fondazione Ebraica Marchese Cav. Guglielmo de Levy.

Art. 2°) La Fondazione ha sede presso la Comunità Israelitica di Torino, attualmente in via S. Anselmo n. 7.

Art. 3°) Scopo della Fondazione, è quello di porre in atto le ultime volontà del suo fondatore Marchese Cav. Guglielmo de Levy fu Abramo, deceduto in S. Maurizio Canavese il 13 gennaio 1947, volontà espressa nel testamento olografo in data 4 luglio 1940 e successivi codicilli, pubblico e privati pubblicati col verbale 23 Gennaio 1947 del Notaio Ferraris di Bardonecchia, le quali così si riassumono:

a) Promuovere la migliore conoscenza della religione Ebraica sia presso gli ebrei sia fra le persone di altra fede religiosa; tale opera dovrà svolgersi mediante lezioni, pubblicazioni, conferenze ed altri mezzi giudicati idonei, compreso, se possibile, un bollettino mensile.

b) Nello spirito di cui sopra elargire premi, sussidi e aiuti agli educatori di qualsiasi grado e ai cultori degli studi sull'Ebraismo, che con le opere, la parola o gli scritti volgarizzino la conoscenza del pensiero Ebraico.

c) Combattere l'ignoranza od i pregiudizi contro gli ebrei e l'Ebraismo per il raggiungimento delle finalità dettate dal Testatore.

Art. 4°) - Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni formanti l'asse ereditario del Compianto Marchese Guglielmo de Levy, esistenti sia in Italia che all'estero, quali verranno a mano a mano consegnati dagli executori testamentari.

Si da atto che alla data del presente l'ammontare complessivo del patrimonio già accertato è - 3 - lire come da intitata

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato anche dai lasciti, donazioni, legati ed eredità di altre persone od Enti, sempre che non si tratti di offerte espressamente destinate dall'offerente per le erogazioni ordinarie necessarie al raggiungimento dello scopo.

I titoli ed i beni presentemente in Italia, come tutti i capitali successivamente attribuiti alla Fondazione saranno investiti in Italia secondo prudenziali criteri degli Amministratori e con l'autorizzazione della Autorità Tutoria; i titoli ed i valori esistenti in Svizzera, qualora nulla osti da parte dell'Autorità Tutoria e ne sia riconosciuta la convenienza per gli scopi della Fondazione, rimarranno depositati nelle Banche di tale Stato ed ivi saranno pure trasferiti gli eventuali titoli e beni che il defunto possedeva in Germania. In Italia verranno trasferiti, per essere erogati secondo lo scopo della Fondazione, i redditi annui di tali beni. Ove gli Amministratori lo ritengano conveniente si riservano il diritto del trasferimento in Italia anche di tutto il patrimonio esistente all'estero.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5°) Per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, gli Amministratori potranno erogare ogni anno:
a) le rendite patrimoniali dei beni esistenti sia in Italia che all'estero.

b) le offerte ed oblazioni di cui venga a beneficiare durante l'anno la Fondazione, qualora il benefattore non manifesti espressamente che la somma sia destinata ad incremento del capitale; tali si presumono in ogni caso le somme superiori ad un milione di lire.

Art. 6°) Le rendite e le oblazioni saranno erogate con le modalità ed i criteri stabiliti di anno in anno dagli Amministratori secondo un Bilancio di previsione, che verrà approvato e sotto-
disponibile

posto all'Autorità Tutoria. Il Bilancio comprenderà le previsioni dal I° gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo.

In via di massima almeno un terzo delle rendite dovrà essere destinato agli scopi di istruzione di cui alla lettera a) dell'art. 3°.

Art. 7°) Alla fine di ogni esercizio sarà redatto a cura degli Amministratori il Bilancio consuntivo delle rendite e delle spese; il Bilancio, firmato dagli Amministratori sarà depositato per l'approvazione nei modi di legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà portato ad incremento del patrimonio e investito in beni o in titoli fruttiferi in

Italia, limitanto al ~~seimo~~ indisponibili delle rendite patrimoniali ed alle occasioni per le quali il Sommo ~~et~~ esplicitamente intimi la ~~capitolazione~~ ^{DEGLI AMMINISTRATORI} ~~e tale destinazione della~~ presunzione a mezzo del parag

l dell'art. 5°) Art. 8°) - La Fondazione è amministrata da un Consiglio

di Amministrazione formato da un Presidente e due Consiglieri.

Presidente della Fondazione è il Rabbino Capo pro tempore della Comunità Israelitica di Torino e cioè il dott. Prof.

Comm. Dario Disegni, quali consiglieri sono designati dal Fondatore gli esecutori testamentari Avv. Moise Foa e Dott. Prof. Achille Rimini.

Art. 9°) - Gli Amministratori durano in carica vita natural durante, salvi i casi previsti dall'art. 25 del Cod. Civ.

I Consiglieri hanno la facoltà di ~~designare~~ ^{preferire} ciascuno il loro successore scegliendolo fra persone di provata competenza

~~• rettitudine appartenente ad una delle Comunità Israelitiche
di nomim di successori e derivata al~~ Italiane e preferibilmente a quella di Torino. ~~la nomina~~ ^{di successori} è subordinata, fatta definitivamente del Rabbino pro tempore della Comunità in carica di qualora per dimissioni, decesso o revoca venga a mancare uno

~~dei Consiglieri~~ senza che questi abbia provveduto alla designazione del suo successore, oppure quando il successore non voglia o non possa assumere la carica, la designazione del nuovo Consigliere è fatta dal Rabbino Capo della Comunità di Torino

Art. 10°) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario ed in ogni caso non meno di una volta ogni trimestre. Delle sedute verrà redatto processo verbale controfirmato da tutti i presenti.

Le deliberazioni riguardanti l'ordinaria amministrazione sono prese a maggioranza di voti. E' richiesto l'unanimità per tutti gli atti di carattere straordinario per i quali in genere si richiede l'approvazione della Autorità Tutoria.

Art. 11°) Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi; egli è investito di tutte le facoltà ed i poteri che dalla legge non siano riservati al Consiglio di Amministrazione, compreso quello di stare in giudizio nelle cause di qualsiasi grado sia civile che penale.

Art. 12°) Il Consiglio di Amministrazione designa ogni anno, nel suo seno, il Segretario Tesoriere al quale viene demandato il compito di effettuare tutte le operazioni di carattere finanziario e contabile, e cioè riscuotere le rendite ed obblazioni, eseguire i pagamenti, fare operazioni bancarie di prelevamento o di versamento; riscuotere vaglia ed assegni bancari e postali, incassare cedole, titoli od altri valori, fare operazioni su Libretti postali nonchè operazioni di riscossione o versamento sui conti correnti postali, fare operazioni presso la Direzione del Debito Pubblico ecc.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di assumere, qualora necessario, del personale dipendente, fissandone le attribuzioni e retribuzioni.

Art. 13°) Il presente Statuto potrà essere modificato, con l'assenso di tutti i Consiglieri e della Autorità Tutoria qualora ciò sia reso necessario dalle sopravvenute circostanze di fatto e di diritto.

Art. 14°) - Qualora non sia possibile il raggiungimento di

almeno uno degli scopi che la Fondazione si propone, la Fondazione stessa passerà in liquidazione ed il patrimonio sarà devoluto alla Comunità Israelitica di Torino secondo il desiderio del testatore.

F.ti: Dario Disegni - Moisea Foa - Achille Rimini
Notaio Giovanni Battista Bolatto.

REGISTRATO a Torino li 12 marzo 1947 al n. 11826 con L. 116,50

Il Direttore: Raviolo.
